

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	643
Disegno di legge (Discussione):	
Norme per la disciplina della propaganda elettorale (<i>Approvato dal Senato</i>) (2107)	643
PRESIDENTE	643, 647, 649, 650
MAROTTA, <i>Relatore</i>	643, 647, 649, 650
TOZZI CONDIVI	644
ANTONIOZZI	644, 650
FERRI	644, 648, 649
GIANQUINTO	644, 647
BUBBIO	644
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	644, 648, 649, 650
AGRIMI	647
LUCIFREDI	649
JACOMETTI	649
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree. (1545)	650
PRESIDENTE	650, 654, 655, 656 657, 659, 661
LA SPADA	650, 651, 652, 654, 656 657, 659, 660, 661
DE MARIA	650, 652, 661
ANGELINI LUDOVICO	652
CERAVOLO	653, 654, 658, 659
FERRI	654, 659
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	654, 655, 656, 657 658, 659, 660, 661
MAZZA, <i>Atto Commissario aggiunto per la igiene e la sanità pubblica</i>	654, 656, 657 658, 659
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	661

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIERO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato.*)

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Angelini Ludovico, Cavallotti, La Spada e Ceravolo sostituiscono rispettivamente i deputati Angelucci Mario, Calandrone Giacomo, Covelli e Valandro Gigliola, per l'esame del disegno di legge n. 1545.

Discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina della propaganda elettorale. (Approvato dal Senato). (2107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la disciplina della propaganda elettorale ». Il provvedimento è stato già approvato dal Senato.

L'onorevole Marotta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Poiché le norme contenute nel disegno di legge sono ben note a tutti gli onorevoli commissari, mi pare superfluo illustrarne la portata. Mi limito pertanto a fare rilevare l'opportunità di non apportare modifiche al testo approvato dal Senato, onde evitare che la legge non sia applicabile alle prossime competizioni elettorali, data la brevità del tempo a nostra di-

sposizione per il perfezionamento della procedura legislativa.

Mi riservo comunque di replicare ad eventuali osservazioni sui singoli articoli e alle eventuali proposte emendative.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Il problema affrontato dal Senato con il presente disegno di legge è sentito da tutti i parlamentari, dall'opinione pubblica e dai vari partiti. Il periodo di lotta elettorale diveniva un periodo di eccessivo dispendio e di indecorosa concorrenza; tutto questo portava ad un carico non indifferente di spese per tutti i partiti senza alcuna utilità pratica.

Alcuni si lamenteranno, forse, pensando ai disoccupati che trovavano una occupazione sia pur temporanea, o ad alcune categorie di lavoratori ai quali verrà a mancare un profitto; ma queste obiezioni non potranno farci recedere dalla approvazione di norme che mirano a dare a tutti i partiti eguali possibilità, a creare una maggiore serietà nella propaganda elettorale, e a far sì che essa si svolga in una atmosfera serena e non di rissa o di carnevale.

ANTONIOZZI. Propongo che il disegno di legge in discussione venga approvato nel testo trasmesso dal Senato e ciò in quanto esso è il risultato di un accordo intervenuto in quel ramo del Parlamento tra il Governo e le varie parti politiche. Occorre anche tener presente che il rinvio al Senato comporterebbe forse l'impossibilità della sua applicazione in occasione delle prossime elezioni.

FERRI. Desidero dichiarare che il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge in esame anche perché esso è il risultato della unificazione di un disegno di legge e di una proposta di legge di tre senatori di nostra parte. Dichiaro però che intendiamo presentare due articoli aggiuntivi che sono sostanzialmente quelli già proposti dai colleghi Dugoni, Lami e Luzzatto in sede di discussione della legge elettorale politica. Detti articoli tendevano a regolare la propaganda da parte della RAI e della Televisione e la distribuzione delle piazze per i comizi, nei periodi immediatamente precedenti le elezioni.

Mi riservo di illustrare questi emendamenti che adesso ripresentiamo a firma mia e del collega Jacometti.

GIANQUINTO. Il mio gruppo, in linea di massima, è favorevole al disegno di legge. Riteniamo però che esso debba essere integrato con opportune norme.

La propaganda elettorale non viene fatta solo a mezzo dei comizi e dei manifesti ma anche attraverso la televisione e la radio. È quindi necessario integrare il disegno di legge con altre norme che disciplinano l'attività di propaganda con questi due mezzi.

Sono anche d'accordo sulla necessità di disciplinare l'assegnazione delle piazze per i pubblici comizi. Ritengo infine che debba essere, in particolare, modificato l'articolo 9 con un emendamento che mi riservo di presentare ed illustrare quando detto articolo verrà esaminato.

BUBBIO. Vorrei proporre l'approvazione di questo disegno di legge nel testo proposto; per quanto riguarda gli emendamenti, potrebbe essere presentato un progetto di legge a parte. Ciò in quanto il Senato ha già sospeso i suoi lavori, ed è estremamente difficile che esso possa riesaminare in tempo utile il provvedimento.

FERRI. È sufficiente che il disegno di legge venga approvato entro il 10 aprile.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ritengo che tutti i partiti abbiano interesse a che il disegno di legge in discussione venga approvato al più presto. D'altro canto si tratta di un esperimento. Qualsiasi modifica, apportata in questa sede, inevitabilmente rinvierebbe il disegno di legge al Senato ed il Senato, come ha detto l'onorevole Bubbio, ha chiuso i suoi lavori. Se si vuole quindi che il provvedimento vada in applicazione con l'imminente campagna elettorale, il disegno di legge non deve essere modificato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dei singoli articoli, che, se non vi sono osservazioni, e non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Art. 1.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elet-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

torale, da parte di chiunque non partecipa alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipano alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure :

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti ;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti ;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

(È approvato).

ART. 2.

In ogni Comune la Giunta municipale, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella :

da 150 a 3.000 abitati : almeno 1 e non più di 3 ;

da 3.001 a 10.000 abitanti : almeno 3 e non più di 10 ;

da 10.001 a 30.000 abitanti : almeno 10 e non più di 20 ;

da 30.000 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore : almeno 20 e non più di 50 ;

da 100.001 a 500.000 abitanti : almeno 50 e non più di 100 ;

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti : almeno 100 e non più di 500 ;

oltre 1.000.000 di abitanti : almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

(È approvato).

ART. 3.

Finché non saranno stati assegnati gli spazi previsti dal primo comma dell'articolo 1, l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti previsti nel detto articolo potrà essere effettuata da parte di chiunque negli spazi di cui al comma secondo dell'articolo predetto.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Sindaco, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

La Giunta municipale, entro i due giorni successivi, provvede a ripartire gli spazi anzidetti in parti eguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

(È approvato).

ART. 4.

La Giunta municipale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque giorni da tale comunicazione, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 ed a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

(È approvato).

ART. 5.

Assegnate alle singole liste o candidature le sezioni di cui all'articolo precedente, cessa la facoltà di affissione negli spazi previsti dal secondo comma dell'articolo 1, secondo le norme dell'articolo 3.

Nelle quarantotto ore successive gli spazi medesimi sono ripartiti dalla Giunta municipale fra tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco, entro il termine stabilito per la presentazione delle liste o delle candidature.

Per l'assegnazione e per l'uso degli spazi anzidetti valgono le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3.

(È approvato).

ART. 6.

In ogni comune la propaganda luminosa è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un mezzo luminoso ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000.

In ogni comune la propaganda a mezzo di striscioni o drappi è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di can-

didati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un esemplare per ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000. Nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è consentito un esemplare in più ogni 20.000 abitanti o frazione di 20.000. Per i singoli collegi senatoriali delle città comprendenti più collegi senatoriali è consentito un massimo di venti striscioni o drappi.

L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi, con l'indicazione delle località nelle quali s'intende collocarli, deve essere comunicato preventivamente al sindaco.

È vietata ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici.

(È approvato).

ART. 7.

Ferma restando l'esenzione prevista dall'articolo 12 della tabella allegata B del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, e ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, per le affissioni effettuate a mezzo del servizio comunale, non si applicano alla propaganda elettorale prevista dalla presente legge, attuata direttamente ed in qualunque forma, i diritti comunali di cui al decreto legislativo predetto.

(È approvato).

ART. 8.

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque sottrae o distrugge mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi destinati alla installazione o all'esposizione secondo la presente legge o, senza averne titolo, ne impedisce l'installazione o l'esposizione, ovvero danneg-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

gia o asporta mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi già installati o esposti secondo la presente legge.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1 e chiunque colloca o espone mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi in numero superiore o in località differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi.

Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali ».

L'onorevole Gianquinto ha presentato un articolo sostitutivo del seguente tenore: « Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati, in qualsiasi luogo pubblico, comizi e riunioni di propaganda elettorale anche indiretta; è vietato altresì anche al di fuori dei comizi e delle riunioni di rivolgere al pubblico discorsi che abbiano comunque il fine di influire sulla scelta elettorale ».

Ha facoltà di illustrarlo.

GIANQUINTO. È inutile che ripeta quanto è già stato detto in Aula, in sede di esame della legge elettorale politica. L'articolo 9 non apporta alcuna innovazione nella legislazione vigente. Noi pensiamo che questa norma lasci aperta la porta ad una propaganda non dovuta e non consentita nel giorno precedente alle elezioni e nei giorni delle elezioni.

Siamo tutti d'accordo che a partire dalle ore 24 del venerdì precedente il giorno delle elezioni cessi ogni propaganda elettorale diretta o indiretta, così che il cittadino elettore

abbia la possibilità di maturare la propria scelta al di fuori di ogni influenza; ma io penso che occorra trarre tutte le conseguenze logiche che derivano da questo principio. Ora, l'articolo 9 vieta i comizi e le riunioni di propaganda elettorale ma se taluno, ad esempio, nelle grandi o nelle piccole città, nel giorno delle elezioni, si mette al balcone di casa e dice alla gente che passa « Votate per la tale lista » o « non votate per la tale lista » non compie un atto che cade sotto il divieto dell'articolo 9, e non è passibile di alcuna sanzione. Con il mio emendamento, si impedisce che si possa veramente influire sugli elettori anche con queste forme di intervento da parte dei privati.

Voi avete affermato in Aula, lo ha detto il Governo, che si vogliono colpire i discorsi che vengono fatti in chiesa, alla domenica e al lunedì, dai sacerdoti. È questo un fatto che avviene al di fuori della legge e noi non nascondiamo che vogliamo impedire che ciò avvenga; ma non è questa una norma diretta soltanto contro il parroco: è invece una norma che vuole vietare a chiunque interventi di questo genere. Non si può dire che rimanga senza effetto l'azione del sacerdote che in chiesa, il giorno delle elezioni, incita, nel corso della spiegazione del Vangelo, i fedeli a votare ed a votare per una determinata parte. È questa una forma di propaganda elettorale diretta o indiretta che si svolge al di fuori dei comizi e delle riunioni.

Il Ministro Tambroni, discutendosi la legge elettorale politica, disse che l'emendamento, proposto allora, non trovava sede nella legge elettorale ma in questa legge che disciplina la propaganda. È questa la ragione per cui insisto su questo emendamento, e chiedo che la Commissione si pronunci.

AGRIMI. A me pare che, con l'emendamento Gianquinto, si vada oltre ogni pratica di vita, ogni concetto di svolgimento civile delle relazioni sociali.

Un criterio assolutamente rigido è fissato nella legge quando stabilisce che entro il raggio di duecento metri dal seggio elettorale non possa essere fatta alcuna propaganda. Si può ammettere che entro quel determinato limite non si possa parlare di elezioni — il che è poi vero fino a un certo punto — ma voler estendere ancora questo e dire che dovunque, nel giorno delle elezioni, non si possa fare propaganda elettorale neppure al di fuori di ogni forma di comizio o di riunione, significa esporsi a gravissimi inconvenienti. Esistono i comitati elettorali e questo vuol dire che vi sono delle riunioni che si svol-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

gono al di fuori della zona di 200 metri vietata; in questi Comitati vi sono persone che esaminano le liste, conversano e, evidentemente, parlano di elezioni.

Tutto questo non interessa solo l'una o l'altra parte politica. In quel giorno si vota e si cerca di persuadere l'elettore. Il comizio o la riunione in luogo pubblico sono, e giustamente, vietati; sono manifestazioni, quelle, che non si debbono svolgere per motivi di ordine pubblico. Ma voler evitare i colloqui a tre o a quattro, i capannelli e simili manifestazioni pacifiche di interessamento per le elezioni, mi pare fuori della realtà; anzi ci esporremmo, in tal modo, proprio a quegli arbitrii ai quali ci vogliamo sottrarre.

MAROTTA, *Relatore*. Sono contrario, per le regioni esposte dall'onorevole Agrimi, all'emendamento Giaquinto.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo dell'articolo 9 proposto dall'onorevole Gianquinto.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dal Senato, e del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Vi sono ora due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Ferri.

Do lettura del primo di essi:

« Dal quarantacinquesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni politiche, tutte le stazioni radiofoniche e televisive della RAI dedicheranno un'ora al giorno alla propaganda elettorale per turni di 20 minuti, assegnati egualmente a ciascuna lista presentata nella circoscrizione. È vietata qualsiasi trasmissione che abbia contenuto di propaganda elettorale al di fuori di tale tempo e dei turni destinati alle liste. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle elezioni amministrative a partire dal 30° giorno dalle elezioni stesse, a favore delle liste presentate con lo stesso simbolo in almeno dieci capoluoghi di provincia. La Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni tutela l'adempimento della presente norma e risolve le controversie ».

FERRI. L'emendamento era già stato presentato, sia pure soltanto in relazione alle elezioni politiche, dai colleghi Dugoni, Lami e Luzzatto in sede di discussione della legge elettorale politica. Lo abbiamo riportato

in questa sede perché siamo fermamente convinti che la legge sarebbe incompleta se venisse approvata nel testo che ci è stato inviato dal Senato. Noi pensiamo che non si tratti soltanto di ovviare al lamentato spreco di manifesti che si è verificato nelle precedenti elezioni ed al deturpamento che veniva alle nostre città dalla affissione senza limiti e regola su qualsiasi edificio; tuttavia l'esigenza più importante è quella di mettere su un piede di effettiva parità nella propaganda elettorale tutti i partiti e liste che si presentano al giudizio degli elettori; né possiamo ignorare che la propaganda a mezzo dei manifesti è soltanto una delle forme di propaganda elettorale, e forse, oggi, nemmeno la più efficace.

Tutti sappiamo quanta efficacia abbia la propaganda radiofonica e quella televisiva. Disciplinare, quindi, soltanto la propaganda a mezzo di manifesti risparmiando su una spesa eccessiva e mettendo tutte le liste su un piano di parità con l'assegnare loro gli stessi spazi, ma, d'altra parte, lasciare senza disciplina la propaganda radiofonica e televisiva, sarebbe adottare un provvedimento assolutamente incompleto.

Sappiamo che al Senato il problema è venuto in discussione e da parte del Governo si è escluso che ci si dovesse servire della RAI per la propaganda elettorale. Ora, escludere questo, significa escludere i partiti di opposizione e lasciare indiscriminatamente e senza alcun controllo efficace questo importantissimo strumento in mano al Governo.

Noi crediamo che con l'articolo aggiuntivo da noi proposto non si sia nemmeno esagerato nel far dedicare troppo tempo da parte della Radio e della Televisione alla propaganda, poiché chiediamo un'ora a partire dal 45° giorno prima delle elezioni per le politiche e dal 30° per le amministrative. In questo caso sarebbe impossibile consentire la propaganda di ogni lista in qualsiasi comune della Repubblica; abbiamo quindi cercato di creare un criterio distintivo limitandola a quei raggruppamenti di importanza nazionale i quali possono fare una propaganda radiofonica; si prevede perciò che la propaganda radiofonica possa essere svolta dalle liste che abbiano presentato uguale contrassegno in almeno 10 comuni capoluogo di provincia.

Noi riteniamo che la norma risponda ad un criterio di democrazia e soprattutto alla necessità di porre tutti i partiti e raggruppamenti su un piede di obbiettiva parità.

Ci è stato obiettato che l'aggiunta a questo testo di legge ne renderebbe impossibile

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

l'applicazione alle prossime consultazioni elettorali. Riteniamo non sia esatto ed aggiungo che, se il nostro emendamento fosse approvato, ne presenteremmo un terzo riguardante l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

È nostra opinione, quindi, che queste modifiche potrebbero essere approvate dal Senato in tempo utile.

LUCIFREDI. Non voglio entrare nel merito degli emendamenti proposti dal collega di parte socialista. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti sulla opportunità che queste norme entrino in vigore e siano applicate. Non si tratta di fare delle previsioni molto difficili: ma al Senato questi emendamenti o emendamenti analoghi sono stati proposti, discussi, respinti. È uno stato di fatto che non nasce da ipotetiche previsioni del futuro ma da constatazioni di una realtà di oggi.

Anche ammesso che le dette norme venissero da noi approvate, vi sono 95 probabilità su cento che il Senato le respinga una seconda volta. Mi domando, allora, se valga la pena di compromettere la possibilità che il complesso delle norme approvate entri in vigore.

Credo, inoltre, che, seguendo il consiglio dell'onorevole Bubbio, l'onorevole Ferri farebbe saggia cosa trasformando questi due articoli aggiuntivi in una proposta di legge che, eventualmente, potremmo anche esaminare nella nostra prossima riunione, prima ancora, cioè, delle vacanze. In tal modo avremmo l'approvazione sicura del presente disegno di legge; la proposta di legge Ferri potrebbe essere anche essa esaminata ed il suo scopo raggiunto senza correre alcun rischio.

JACOMETTI. Il problema, da noi prospettato, non è cosa nuova. Nel 1946 e, se non erro, anche nel 1948, si è effettuata propaganda elettorale di tutti i partiti alla radio e la cosa non ha dato origine ad alcun inconveniente. Non comprendo quindi il motivo di una così tenace opposizione.

PRESIDENTE. La propaganda radiofonica non venne regolata da una legge; venne assegnato un certo tempo ogni giorno, ai vari partiti, in via di accordo.

MAROTTA, *Relatore*. Vorrei far osservare all'onorevole Jacometti che quanto è avvenuto nelle precedenti elezioni indica come non sia necessaria una legge per giungere ad un accordo; desidero inoltre far nuovamente presente che il Senato ha già respinto analoghe proposte.

In considerazione di quanto sopra, prego l'onorevole Ferri di ritirare i suoi emendamenti.

PUGLIESE. *Sotosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con quanto affermato dall'onorevole Lucifredi e dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, insiste sul suo articolo aggiuntivo?

FERRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferri, del quale ho dato in precedenza lettura.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora al secondo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferri. Ne do lettura:

« Dal 45° giorno anteriore a quello fissato per le elezioni politiche, e dal 30° precedente le elezioni amministrative, la propaganda orale, i comizi, l'uso degli altoparlanti sono liberi, senza bisogno di alcuna formalità né di preavviso.

È costituita in ciascun comune una commissione, presieduta dal sindaco o, in sua vece, da un assessore da lui delegato, e composta da un rappresentante effettivo e, in caso di loro impedimento, da uno supplente per ciascuna lista, designato dai delegati della lista stessa.

Alla Commissione compete la regolamentazione dell'uso delle piazze e degli altoparlanti per comizi, per annunci, per giornali parlati, per modo che ciascuna lista disponga di ugual tempo, in pari condizioni e alle medesime ore nelle diverse giornate, per turno, e per modo che sia evitato il disturbo della propaganda reciproca, e della tranquillità della popolazione, specie nelle ore notturne.

Contro le decisioni di tali commissioni, che ritenessero lesive dell'uguaglianza delle liste nella campagna elettorale, i delegati di lista possono ricorrere alle Commissioni elettorali mandamentali ».

FERRI. Il presente articolo aggiuntivo si basa anch'esso sulla esigenza di regolamentare una parte importante della propaganda elettorale.

Gli onorevoli colleghi sanno che, in tema di uso di altoparlanti, abbiamo assistito, negli ultimi tempi, a interpretazioni restrittive delle norme di legge vigenti, interpretazioni che, purtroppo, hanno trovato avallo anche in una sentenza della Corte di Cassazione. Si è detto cioè che se è vero che il testo unico di pubblica sicurezza esclude dall'obbligo di

preavviso le riunioni tenute in periodo elettorale, questa esclusione non vale per quanto riguarda l'uso dei mezzi acustici. È quindi necessario ottenere la licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza; cosa, questa, secondo noi, completamente abnorme perché si tratta solo di un mezzo per facilitare la comunicazione della parola al pubblico.

Non ci sembra superfluo, in questa delicatissima materia nella quale è interesse di tutti evitare qualsiasi parvenza o tentativo di arbitrio o di sopruso, stabilire che anche l'uso degli altoparlanti sia consentito senza alcuna limitazione.

Per quanto riguarda le piazze, ci siamo trovati di fronte, durante le precedenti campagne elettorali, alla pretesa, da parte delle autorità di Pubblica sicurezza, di vietare, con la scusa delle necessità del traffico, i comizi in certe determinate piazze.

Le situazioni di questo genere sono state superate sempre attraverso comitati di intesa locali, però essi possono agire con efficacia fino a un certo punto perché, in questi casi, riesce a volte a prevalere chi ha la forza dalla sua parte, cioè i partiti governativi.

Anche una disciplina precisa di questa materia ha quindi la sua importanza. Tutti i colleghi sanno che è cosa ben diversa parlare in una determinata piazza centrale dove la folla si raduna normalmente e l'essere confinati in qualche piazzetta o località periferica.

È quindi giusto che si giunga ad una disciplina che ponga tutti i partiti sullo stesso piano di parità e riteniamo che con l'articolo aggiuntivo da me proposto, si possa raggiungere questo intento.

ANTONIOZZI. Sono contrario all'articolo aggiuntivo in quanto la sua sostanza potrà essere più opportunamente discussa in sede di modifiche alla legge di pubblica sicurezza.

Desidero inoltre ricordare all'onorevole Ferri che in virtù del terzo comma dell'articolo 113 del testo unico di pubblica sicurezza sono in gran parte sospese alcune limitazioni nell'uso degli altoparlanti, proprio nel periodo elettorale. D'altra parte osservo che, in virtù 2 dello stesso testo unico, la tutela della propaganda è affidata ai sindaci.

MAROTTA, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferri.

(Non è approvato).

Mi è pervenuta una comunicazione da parte del Presidente della Camera di cui desidero che la Commissione prenda atto.

Il Presidente fa giustamente rilevare che il disegno di legge sottoposto al nostro esame concerne materia elettorale e, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, non può essere approvato in sede legislativa.

Pertanto, può rimanere stabilito che la discussione testè conclusa sostituisce l'esame in sede referente. Chiederò che il relatore, onorevole Marotta, sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree. (1545)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta precedente la Commissione ha approvato la prima parte dell'articolo aggiuntivo 6 bis già proposto dall'onorevole Ceravolo, modificata dal Comitato ristretto, ed ha iniziato l'esame della seconda parte, della quale do nuovamente lettura: «L'autorità giudiziaria, la quale abbia avuto denuncia che persone dell'uno o dell'altro sesso, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto o abbiano seguito per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio, è tenuta a segnalare le persone denunciate al medico provinciale».

A questo testo è stato proposto dall'onorevole Dominedò di aggiungere, dopo le parole «libertinaggio» le altre «nonché l'autorità di pubblica sicurezza preposta al buon costume».

Constato, però, che l'onorevole Dominedò non è presente.

LA SPADA. Faccio mio l'emendamento Dominedò.

DE MARIA. Desidererei richiamare i colleghi ai motivi fondamentali, sostanziali che ispirano il presente disegno di legge. Dobbiamo ricordare che noi intendiamo innovare tutto quanto riguarda la profilassi delle malattie veneree e questo facciamo in considerazione dell'imminente esame della proposta di legge Merlin.

Ricordo ai colleghi che l'Unione Internazionale contro il pericolo venereo, alla quale aderisce la maggior parte delle associazioni

dei dermosifilografi di tutto il mondo, e che è legata alla Organizzazione mondiale della Sanità, propone due rimedi: la abolizione della regolamentazione e la adozione di misure profilattiche dirette alla totalità della popolazione.

Per tutti i colleghi che temono che l'abolizione della regolamentazione possa portare ad una diffusione delle malattie veneree, mi sia permesso leggere le argomentazioni molto importanti di persone che hanno dedicato a questi problemi i loro studi.

Il dottor Ritz dell'Accademia di Medicina di Francia, fin dal 1946, dopo che furono chiuse in Francia le case di tolleranza, scriveva: « Ovunque le case di tolleranza sono state chiuse, nelle nazioni civili, si è assistito ad una diminuzione delle malattie veneree dell'insieme della popolazione. È un fatto abbondantemente dimostrato e ammesso dai più competenti medici sifilografi e che gli igienisti non discutono. La chiusura delle case di tolleranza è quindi una misura imposta dal migliore buon senso ».

Ed il dott. Piniard, Presidente della Società francese di dermatologia e sifilografia, scriveva che « le case di tolleranza sono istituti ufficiali di trapiantamento, conservazione e disseminazione dei focolai della infezione ».

Non starò a ricordare ai colleghi il caso della Francia dove si è avuta una diminuzione delle malattie veneree, salvo alcuni dipartimenti, e mi permetterò citare il caso di Grenoble dove si sono potuti constatare i seguenti dati: nel 1930, un dispensario, 9.000 consultazioni con 144 casi di sifilide primaria; nel 1931, 4 dispensari, 22.000 consultazioni con 115 casi di sifilide primaria; nel 1938, 32.000 consultazioni e 20 casi di sifilide primaria; nel 1943, 13.900 consultazioni e 27 casi di sifilide primaria; nel 1944, 12.900 consultazioni e 30 casi di sifilide primaria; nel 1945, 11.900 consultazioni e 29 casi di sifilide primaria.

Un regresso statistico di 5 a 1!

Ciò dipende, da un lato, dalla abolizione della regolamentazione (e facendo ciò siamo sicuri di fare cosa utile) e dall'altro lato dalla adozione di misure profilattiche rivolte a tutta la popolazione e non rivolte solo a una particolare categoria di individui.

Vorrei ricordare anche un ordine del giorno votato dalla Associazione medici cattolici il 15 maggio 1951, in cui si dice che dal punto di vista sanitario non è la visita medica di alcune migliaia di infelici che risolve il problema.

Occorre ricordare il criterio informatore del presente disegno di legge: la diffusione dei dispensari. Sono stati istituiti in tutti i comuni superiori ai 30 mila abitanti dispensari che debbono essere in tutto identici ai dispensari per altre malattie. Noi abbiamo il dovere di proteggere tutta la popolazione; se andremo a catalogare particolari settori, avremo sempre quel marchio per cui la malattia venerea è legata al fenomeno della prostituzione ed avremo una reazione da parte della maggioranza della popolazione: in tal modo le misure non avranno efficacia. Ma non basta adottare queste misure che riguardano l'aspetto sanitario; dobbiamo estendere l'assistenza sanitaria con misure che non abbiano il sapore di repressione e di coercizione, altrimenti creeremmo una reazione da parte del pubblico che, lungi dal curarsi (specialmente le prostitute) sarà portato a non curarsi.

Noi dobbiamo porre le malattie veneree sullo stesso piano delle altre malattie.

Se si ha il fondato sospetto che una donna possa diffondere malattie veneree, può essere denunciata da chiunque, ma il punto è che diffonda effettivamente malattie veneree. Sono convintissimo che tutte le volte che adotteremo misure tendenti a continuare a considerare il fenomeno della prostituzione inscindibilmente con il fenomeno della malattia venerea, faremo un'opera controproducente dal lato sanitario e, dal lato sociale, non risolveremo nulla.

Per questi motivi sono contrario all'articolo aggiuntivo e all'emendamento ad esso relativo.

Non dobbiamo dimenticare che abbiamo una mentalità regolamentaristica che ci porta spesso a disposizioni non sufficientemente giustificate.

Possiamo, se mai, tornare all'ordine del giorno proposto dal Comitato, ma non inseriamo una disposizione simile nel testo della legge.

LA SPADA. Desidero chiarire agli amici che sono abolizionisti integrali, che essi non debbono avere alcuna preoccupazione dato che non vi è la possibilità che con l'emendamento Dominedò si possa tornare al vecchio sistema di regolamentazione.

Come sono attualmente regolamentate le meretrici tesserate?

Le donne si presentano ai dispensari, vengono sottoposte a visita, i sanitari rilasciano un libretto sanitario in cui vengono annotati tutti gli accertamenti di laboratorio, in un'altra parte del libretto vi è un altro

foglio dove vengono annotate tutte le cure cui la donna è sottoposta. La visita è bisettimanale. È quindi difficile che con l'emendamento Dominedò si possa ritornare all'attuale regolamentazione. Però non sono d'accordo di evitare la vigilanza sanitaria. L'onorevole De Maria ha parlato della Francia.

Che cosa è successo in Francia?

Nel 1946 effettivamente vi è stato abolito il meretricio nelle case di tolleranza autorizzate; successivamente, nel 1947, quando il popolo francese ebbe a subire gravi conseguenze sanitarie, tutte le donne che erano tesserate, furono schedate sotto la forma sanitaria e vennero nuovamente sottoposte a regime di vigilanza sanitaria.

DE MARIA. Questo è avvenuto soltanto in uno o due Dipartimenti.

LA SPADA. Viene sempre citato l'esempio di Grenoble! Ivi forse la popolazione era più educata igienicamente!

Ecco cosa dice il Ducrey. Badate che chi cita come abolizionista la Francia, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, la Danimarca, la Germania, l'Austria, la Repubblica di San Domingo, ecc. deve chiarire che queste nazioni hanno abolito, sì, le « case » (e per alcune di esse più o meno, come vedremo dopo), ma hanno regolamentato la prostituzione, cioè hanno, come minimo, previsto la obbligatorietà della cura con misure che, in pratica, si applicano solo alle prostitute.

« Chi dichiara abolizionista tali nazioni a coloro che non conoscono bene i fatti, induce a far credere che le nazioni citate siano abolizioniste nello stesso modo come si vorrebbe che diventasse l'Italia con la presente legge — cioè esenzione assoluta delle prostitute da ogni obbligo sanitario — e così facendo si occulta la verità e si ingannano i Parlamentari.

« Dopo che avrete riflettuto a tutte queste cose, e ad altre ancora, abolite pure tutto, se volete, ma almeno avrete agito a ragion voluta ».

Non mi dilungo nel citare le conclusioni che sono a tutti note.

Il medico visitatore è in rapporti con la squadra del buon costume e seralmente fa la segnalazione delle donne che non si sono presentate a visita. Quindi queste donne sono sotto il controllo continuo dell'autorità sanitaria e di pubblica sicurezza.

Noi non vogliamo ritornare a questo sistema; vogliamo che, almeno nella prima applicazione della legge, l'abolizione di tutto questo non si risolva in una calamità come è successo con l'arrivo degli Alleati nel nostro paese.

Cosa è avvenuto nella mia città quando sono arrivati gli alleati? Niente vigilanza sanitaria sul meretricio.

Dopo due mesi che era stata abolita la vigilanza sanitaria delle meretrici clandestine, sono stati gli alleati che hanno richiesto l'aiuto dei sanitari specialisti e sono state formate delle squadre miste di polizia e ciò perché si erano riscontrati numerosi casi di infezione venerea nell'esercito alleato. In un solo giorno abbiamo accertato 55 casi di contagio riferibili ad una sola donna. Di questo gli uffici dell'Alto Commissariato per la sanità sono informati.

Quando avremo raggiunto un certo grado di educazione igienica, allora solo potremo anche renderci promotori di una proposta di legge per la abolizione integrale di ogni regolamentazione della prostituzione.

Insisto perché, in considerazione delle osservazioni da me fatte, sia approvato l'emendamento Dominedò che ho fatto mio.

ANGELINI LUDOVICO. Ritengo che possiamo essere d'accordo nel ritornare al testo governativo, cioè nel non insistere sull'articolo aggiuntivo Ceravolo.

Qui c'è una paura, c'è una preoccupazione che da parte di qualcuno può essere giustificata. Non voglio arrivare a dire quello che si afferma con grande spregiudicatezza, in proposito!

C'è gente le cui preoccupazioni sono giustificate da antiche paure circa malattie veneree un tempo terribili. Ma noi, oggi, ci muoviamo in un tema che è perfettamente diverso da quello che era alcuni anni fa, dieci anni fa ad esempio.

L'onorevole La Spada si riferiva a circostanze del tutto eccezionali nelle quali noi tutti ci auguriamo e ci sforziamo di non ricadere più, cioè una nuova guerra, con tutte le sue conseguenze. Si riferiva ad un tempo in cui soltanto alcuni chemioterapici esistevano in questo settore e per di più di scarsa efficacia. Ed è così che si spiegano quelle situazioni e quelle forme epidemiche che sono state registrate e contro le quali tutti i medici hanno lottato. Io vivevo allora in un porto di mare, precisamente a Taranto, molto più colpito di quanto non fossero altri centri, come Catania, ad esempio, ed ho dovuto lottare contro quelle particolari situazioni. Ma oggi, ripeto, la cosa è ben diversa. Oggi l'intervento degli antibiotici già ha reso un grande servizio. La blenorragia, per esempio, è scomparsa come pericolo sociale. Così pure l'ulcera venerea, per citare un'altra antica piaga. Ma, anche riferendoci alla lue, noi sap-

priamo che oggi essa non rappresenta più quel pericolo che era una volta.

E, a questo proposito, devo dire qualche parola per quanto riguarda le statistiche che vengono avanzate, specialmente la statistica concernente la mortalità: prima di tutto queste statistiche sono quasi sempre aleatorie; ma se ce n'è una particolarmente aleatoria è proprio quella sulle malattie veneree, perché si tratta di malattie che per ovvi motivi vengono di solito tenute nascoste. Quindi noi possiamo avere dei dati soltanto facendo dei saggi in alcune organizzazioni, in alcune categorie. Quelle cifre che vengono ad esempio portate dall'O.N.M.I., non so fino a che punto siano da ritenere valide. Io so comunque che in alcuni casi, ad esempio in Puglia, risulta che queste malattie non si riscontrano più. Dalle notizie, ad esempio, avute da Taranto, si è riscontrata traccia di affezione in un solo bambino e questo su centinaia di consultazioni.

Ma c'è un altro fatto che ci deve far aprire gli occhi: la grande maggioranza dei medici specializzati nel settore e la loro conseguente preoccupazione nel vedere i propri studi vuoti.

Come dicevo prima, io ho vissuto a Taranto, porto di mare, dove quando capitavo da un collega per conferire con lui, trovavo il suo studio sempre stipato da folle di marinai. Oggi questi medici sono alla fame e la vera preoccupazione è proprio questa! E questo fatto, se da un lato ci rende felici per la constatata scomparsa delle malattie, d'altra parte ci preoccupa per la condizione di tanti colleghi professionisti in disagiata situazione economica.

Cosa cerca di fare questa legge? Il collega onorevole De Maria lo ha spiegato molto bene; diminuiamo il controllo sanitario? A me non sembra; lo intensifichiamo e lo rendiamo operante veramente. Anzi diamo alla autorità sanitaria, cioè ai responsabili della salute pubblica, dei poteri che non solo non hanno mai avuto, ma che non hanno per nessun'altra malattia, e questo può apparire non giusto.

Si parla di possibilità di epidemie, di esacerbazioni, di endemicità. Credo che questa legge provveda alla bisogna attraverso l'obbligo che può imporre il medico provinciale ai vari sanitari circa le denunce nominative, quando creda sia necessario provvedere a preservare la salute pubblica. Ma noi, con questa legge, aboliamo le norme già esistenti in Italia? Non le aboliamo affatto. Quando a Taranto è accaduto che si è riscontrato qualche caso di vaiolo o di peste, in quelle circostanze cui si riferiva lo

onorevole La Spada, il prefetto è intervenuto e con tutta la autorità che la legge gli conferiva ha provveduto a far sì che fossero limitati i danni, e l'epidemia è stata immediatamente scongiurata.

È questa quindi la realtà da cui noi, oggi, non possiamo prescindere. Dieci anni fa era un'altra questione! Oggi le epidemie non sono più possibili per due motivi: anzitutto per i mezzi farmaceutici che noi abbiamo a disposizione e che ora sono enormemente più potenti ed anche meno costosi; e poi per la migliorata coscienza igienica della nostra popolazione, che io stesso ho potuto constatare.

Non voglio trattenermi oltre su questo argomento, ma c'è un dato di fatto che noi dobbiamo tenere presente non solo come constatazione ma proprio come base per cercare di sviluppare tutta una politica sanitaria, ed è questo progresso nella coscienza igienica delle nostre popolazioni. E, si badi, non è già con la repressione, diciamo così, poliziesca che noi possiamo migliorare la situazione; anzi, in questo caso, questo progresso lo arrestiamo.

Del resto, molti illustri sanitari e studiosi lamentano che il sistema della regolamentazione e delle visite sistematiche fa in questo settore diminuire la efficienza dell'azione sanitaria, dell'azione del medico. È meglio che le visite siano poche, siano specifiche per un ristretto numero di individui, ma che siano fatte seriamente e che siano anche seguite veramente dall'obbligo che questo disegno di legge prevede.

Io credo veramente che attualmente le malattie veneree vadano scomparendo come pericolo sociale; questo provvedimento darà un contributo efficace proprio a una ulteriore diminuzione di questa piaga.

D'altra parte, eliminando le incombenze della polizia in questo campo, le rendiamo noi stessi un servizio, escludendo la possibilità di compromessi, di mancata applicazione di leggi e regolamenti, di interventi più o meno paternalistici.

Restituiamo quindi il problema a quella che è la sua naturale sfera di discussione e di soluzione, e cioè al campo puramente tecnico-sanitario.

CERAVOLO. La coscienza igienica, le medicine nuove e tanto efficaci che si sono trovate, e tutto quello che ha aggiunto l'onorevole Angelino, non allontana il pericolo delle infezioni veneree: altrimenti lo stesso disegno di legge sembrerebbe inutile. In realtà è opportuno un maggiore controllo sanitario,

in previsione della approvazione del progetto Merlin, e se si dà all'autorità giudiziaria, come vuole il mio articolo aggiuntivo, la possibilità della denuncia al medico provinciale, si raggiunge una maggiore tranquillità circa l'efficacia del controllo stesso.

Ora, che è avvenuto? Che mentre in un primo tempo il Comitato si era dichiarato favorevole al mio articolo aggiuntivo, oggi sembra che si voglia fare macchina indietro.

L'onorevole De Maria, una volta, in ambiente di partito, prese l'impegno di portare alla Commissione il mio emendamento e sostenerlo, oggi non intende più farlo! Debbo dirglielo chiaramente.

Circa il merito della questione è vero che il medico provinciale deve, in virtù degli articoli 5 e 6 già approvati, accertare le fonti del contagio per la cura. Ma come si possono accertare tali fonti quando le persone affette non sono segnalate? Fortunatamente è intervenuto l'emendamento Cavallotti, in sostituzione della prima parte del mio articolo aggiuntivo, a sanare parzialmente la situazione, concedendo al medico provinciale la facoltà di pretendere la segnalazione nominativa ai sanitari: ma questa disposizione non è sufficiente.

Il mio emendamento parlava originariamente di « pubblici ufficiali ». Oggi non si vuole acconsentire neppure alla possibilità di denuncia da parte della Autorità giudiziaria, e tanto meno della polizia.

Amici miei, la settimana scorsa non è sbarcato nessun esercito a Roma, eppure, sotto le baracche dell'Acquedotto romano, nel breve tratto di 200 metri si sono constatati ben 10 casi di sifilide, perchè una meretrice clandestina ha esercitato la sua opera nei paraggi!

È il caso di richiamare questo esempio per poter dire: *Cherchez la femme!*

Ora, voi credete forse che io possa usare questi argomenti per oppormi al progetto Merlin. Invece io vi dico, con tutta coscienza, che sosterrò quel provvedimento. Però dovete pur convenire che per approvare l'abolizione della regolamentazione occorre anche prender precauzioni adeguate.

Concludendo, non c'è contrasto tra il mio articolo aggiuntivo e gli articoli del progetto Merlin. Quest'ultima ha avuto cura di porre un riparo e di prevenire quelli che potrebbero essere gli abusi da parte della Pubblica Sicurezza, con i suoi articoli 5 e 7; ma non ha cercato di evitare che siano ricercate e riconosciute le eventuali fonti di contagio. Perché volete impedire alla polizia di trasmettere

una segnalazione sanitaria? In conclusione, al contrario di quanto possa a prima vista apparire, l'approvazione della legge Merlin non solo non esclude, ma anzi implica l'esigenza di accogliere il mio articolo aggiuntivo, che tende, ripeto, esclusivamente a costituire la possibilità di un controllo sanitario efficace e tranquillizzante.

FERRI. La mia parte è completamente d'accordo con le argomentazioni dell'onorevole De Maria e dell'onorevole Angelini, che concludono per la reiezione della norma relativa alla concessione della facoltà di denuncia ad autorità diverse da quelle sanitarie. Del resto, era stata proprio questa la tesi del Comitato ristretto il cui testo stampato e distribuito non porta alcuna aggiunta all'articolo 6. In un secondo tempo aderimmo alla tesi intermedia di permettere la denuncia da parte della Autorità giudiziaria; ma poiché attraverso una disposizione del genere pare che si ricada nel conferimento di tale facoltà alla polizia, noi riconfermiamo in questa sede la nostra opposizione a qualsiasi aggiunta all'articolo 6, già approvato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ritira la seconda parte dell'articolo aggiuntivo Ceravolo.

CERAVOLO. Io insisto per la votazione.

MAZZA. *Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. L'Amministrazione sanitaria ritiene inaccettabile ogni emendamento tendente a restringere la sua azione che svolgerà — si tranquillizzino gli onorevoli colleghi — senza abbandonare la salute pubblica a nessuno, senza venir meno ai suoi precisi doveri; l'amministrazione si avvarrà di tutti gli organi dello Stato per la prevenzione di ogni contagio. Ritiene sia suo dovere, per raggiungere questo fine, mettere sullo stesso piano i cittadini di qualsiasi sesso e condizione, e parificare le malattie veneree a tutte le altre malattie infettive perché solo in questa maniera, vincendo uno stato d'animo, ormai tradizionale, di « malattia in-nominabile », si possono creare le premesse per una migliore garanzia della salute pubblica.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceravolo insiste sul suo articolo aggiuntivo anche dopo il parere contrario del Comitato ristretto. Onorevole La Spada, mantiene anche lei l'emendamento Dominedò?

LA SPADA. Pur dando atto all'Autorità sanitaria dei buoni propositi testè espressi, insisto perché venga posto in votazione l'emendamento Dominedò da me ripreso.

PRESIDENTE. L'emendamento Dominedò-La Spada, anche se aggiuntivo, deve

essere votato per primo in quanto tende a inserire nel testo della legge il principio della facoltà di denuncia al medico provinciale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che rappresenta la tesi più lontana da quella accolta dal Comitato ristretto.

Ciò permesso, do, per chiarezza, nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo Cera-
volò, abbandonato dal Comitato ristretto e fatto proprio dal proponente :

« L'Autorità giudiziaria, la quale abbia avuto denuncia che persone dell'uno o dell'altro sesso hanno, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitato al libertinaggio in modo scandaloso o molesto, o abbiano seguito per via le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio, è tenuta a segnalare le persone denunciate al medico provinciale ».

L'onorevole La Spada propone di aggiungere dopo la parola « libertinaggio », le altre « nonché l'autorità di pubblica sicurezza preposta alla tutela del buon costume ».

Pongo in votazione quest'ultimo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ceravolo.

(*Non è approvato*).

Passiamo allora ai rimanenti articoli del disegno di legge. Ricordo che si discute sul testo adottato dal Comitato ristretto, rispetto al quale, tuttavia, il Comitato stesso, e, per esso, il relatore, proporrà ulteriori emendamenti.

Do lettura dell'articolo 7 :

« In tutti i casi nei quali è obbligatoria la presentazione del certificato di sana costituzione fisica, dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue.

La produzione di un certificato attestante l'eseguito accertamento sierologico del sangue è obbligatoria da parte di chiunque intenda contrarre matrimonio.

In occasione della visita di leva, e della traduzione in istituti di pena o di rieducazione per l'esecuzione di una condanna, dovrà procedersi all'accertamento sierologico del sangue. I certificati sono del tutto gratuiti ed esenti da ogni bollo.

I certificati, per essere validi, devono essere stati rilasciati non oltre sei mesi prima della presentazione.

Sul certificato non dovrà essere indicato l'esito dell'accertamento ».

L'onorevole relatore propone di sostituirlo con il seguente :

« In tutti i casi nei quali è obbligatoria la presentazione del certificato di sana costituzione fisica, dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Chiunque intende contrarre matrimonio può richiedere al medico provinciale o all'ufficiale sanitario comunale di disporre, presso un istituto sanitario da essi indicato, l'accertamento del proprio stato di salute, ivi compreso l'esame sierologico del sangue per la lue.

I certificati sono del tutto gratuiti ed esenti da ogni bollo; e, per essere validi, devono essere stati rilasciati non oltre sei mesi prima della presentazione.

All'inizio del servizio militare e all'atto dell'invio in congedo dovrà procedersi all'accertamento sierologico del sangue, per la lue, dei militari.

Tale accertamento sarà eseguito anche sui detenuti e sui minorenni da rieducare nel tempo in cui essi rispettivamente espiano la pena o sono ricoverati.

Sui certificati non dovrà essere indicato l'esito dell'accertamento ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il comitato ritiene di dover ritornare al testo governativo circa il certificato prematrimoniale.

Le altre norme restano identiche a quelle già redatte dal Comitato stesso, con modifiche formali.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 nel nuovo testo proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 8 reca :

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, è stabilito l'elenco delle attività lavorative il cui esercizio presenti particolari caratteri di pericolosità per la diffusione del contagio. I datori di lavoro e i lavoratori addetti alle attività di cui sopra devono essere in possesso di un certificato, da rinnovarsi periodicamente nei termini stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal quale risulti che l'esame sierologico per la lue ha dato esito negativo.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

Le autorità sanitarie sono tenute a rilasciare e a rinnovare gratuitamente i certificati di cui al precedente comma».

TOZZI-CONDIVI, *Relatore*. Propongo di sostituire al primo comma, il periodo: «dal quale risulti che l'esame sierologico per la lue ha dato esito negativo», con il seguente: «dal quale risulti non esservi pericolo di contagio». Al secondo comma poi, propongo di sostituire a «le autorità sanitarie», la dizione: «il medico provinciale e l'ufficiale sanitario».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche proposte dall'onorevole relatore e che, pertanto, risulta così definitivamente formulato:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, è stabilito l'elenco delle attività lavorative il cui esercizio presenti particolari caratteri di pericolosità per la diffusione del contagio. I datori di lavoro e i lavoratori addetti alle attività di cui sopra devono essere in possesso di un certificato, da rinnovarsi periodicamente nei termini stabiliti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal quale risulti non esistere pericolo di contagio.

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono tenuti a rilasciare e a rinnovare gratuitamente i certificati di cui al precedente comma».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

«I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.

I dispensari debbono essere costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica contribuisce alle spese occorrenti per ciascun dispensario, oltre che con la fornitura di medicinali specifici, anche con un contributo annuo che non può superare la metà della spesa di gestione, prelevato dall'apposito fondo stanziato nel proprio bilancio.

La rimanente spesa è a carico dei comuni.

La misura del contributo, le modalità del funzionamento dei dispensari e il numero di

essi sono stabiliti per convenzione fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e i comuni.

Se manca il consenso del comune sulla misura del contributo, questo viene determinato di ufficio con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il sindaco del comune.

Oltre ai dispensari precedentemente indicati, nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie od altri enti pubblici particolarmente idonei, può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni e sia dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo determinato in apposita convenzione».

TOZZI-CONDIVI, *Relatore*. Propongo di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: «devono essere costituiti», le altre: «di regola». Ciò per non modificare la struttura e l'attività dei dispensari che già funzionano in maniera autonoma.

Al sesto comma poi, propongo di sopprimere le parole «sentito il sindaco del comune».

LA SPADA. Circa il secondo comma, sappiamo quali importanti funzioni con questa disposizione vengono ad assumere i dispensari: vorrei perciò che si dicesse che devono essere forniti di tutta l'attrezzatura tecnico-microscopica, almeno per i comuni accertamenti.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Prendo impegno che nel regolamento della materia sarà previsto tutto questo. Non penso si debbano nutrire preoccupazioni del genere.

LA SPADA. Dico questo perchè attualmente i dispensari funzionano come tutti sappiamo. Della legge in vigore molte cose non erano peraltro attuate. Comunque non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 9, che, con le modifiche proposte dall'onorevole relatore, risulta nel seguente tenore:

«I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.

I dispensari debbono essere costituiti, di regola, come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica contribuisce alle spese occor-

renti per ciascun dispensario, oltre che con la fornitura di medicinali specifici, anche con un contributo annuo che non può superare la metà della spesa di gestione, prelevato dall'apposito fondo stanziato nel proprio bilancio.

La rimanente spesa è a carico dei comuni.

La misura del contributo, le modalità del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed i comuni.

Se manca il consenso del comune sulla misura del contributo, questo viene determinato di ufficio con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'interno.

Oltre ai dispensari precedentemente indicati, nelle città dove esistono cliniche dermo-sifilopatiche universitarie od altri enti pubblici particolarmente idonei, può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni e sia dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo determinato in apposita convenzione».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 :

«I comuni aventi popolazione inferiore ai 30 mila abitanti possono istituire dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree con il concorso statale.

La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il comune interessato.

Nei detti comuni la istituzione dei dispensari è resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessità.

La dichiarazione dell'obbligatorietà è fatta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che può delegarla al prefetto. Questi provvede con proprio decreto, sentito il medico provinciale.

La misura del concorso statale viene stabilita nei modi e nelle forme indicate nell'articolo precedente.

Quando le condizioni locali lo consentano, due o più comuni possono riunirsi in consorzio per l'esercizio di un unico dispensario».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 11 reca :

«Nei comuni ove non esistono dispensari antiveneri, il medico condotto deve curare gratuitamente in ambulatorio i malati affetti dalle malattie di cui all'articolo 1.

I medicinali devono essere forniti dall'ufficio sanitario provinciale su richiesta motivata del medico condotto.

Per tale attività possono essere concessi premi ai medici condotti particolarmente meritevoli nei limiti consentiti dalla disponibilità dei fondi stanziati nel bilancio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'attribuzione e la misura di detti premi sono stabilite con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per il tesoro».

TOZZI-CONDIVI, *Relatore*. Il comitato propone di sopprimere, all'ultimo comma, l'inciso «di concerto con il Ministro del tesoro».

LA SPADA. Sappiamo tutti che vi sono comuni molto lontani dal centro provinciale e quindi si verifica spesso che il medico condotto fa la richiesta e i medicinali arrivano dopo molti mesi! Potremmo quindi aggiungere al secondo comma dell'articolo 11, che essi devono essere forniti «tempestivamente» o altro termine consimile.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Anche questo punto è materia di regolamento ed è nostra intenzione dotare nel più breve tempo possibile ogni ambulatorio. Naturalmente il rifornimento di tutti gli ambulatori dovrà essere proporzionato alla rispettiva importanza.

LA SPADA. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 11, del quale ho dato in precedenza lettura, con la soppressione, all'ultimo comma, dell'inciso «di concerto col Ministro per il tesoro».

(È approvato).

Porrò ora successivamente in votazione gli articoli 12 e 13 sui quali non sono stati presentati emendamenti :

ART. 12.

Nei principali porti del territorio nazionale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvede alla istituzione ed al funzionamento di dispensari governativi per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree dei lavoratori dei porti,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

nonché del personale della marina mercantile appartenente a qualsiasi nazionalità, ai sensi degli accordi internazionali vigenti.

(È approvato).

ART. 13.

Gli articoli 4 e 5 della presente legge si applicano anche ai medici addetti alle visite di leva.

Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, promuoverà, nelle forme stabilite dalle norme in vigore, il coordinamento con la presente legge delle disposizioni che regolano la profilassi e la cura delle malattie veneree dei militari in servizio ed all'atto del loro collocamento in congedo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14 :

« Per la profilassi e la cura delle malattie veneree nelle collettività civili le amministrazioni interessate sono tenute ad osservare le istruzioni impartite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

TOZZI-CONDIVI, *Relatore*. Il comitato ne propone la soppressione.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e sanità pubblica*. Infatti è ovvio che le singole amministrazioni siano tenute ad ottemperare alle istruzioni dell'Autorità Sanitaria.

In tutti i modi la legge dello Stato deve essere fatta rispettare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta soppressiva dell'articolo 14.

(È approvata).

L'articolo 15 reca :

« I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati effettivi di ruolo in seguito a pubblico concorso ».

La nomina dei predetti medici acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento.

Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, approvata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ».

Il Comitato ristretto, per mezzo dell'onorevole relatore, propone di sostituirlo col seguente :

« I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati di ruolo in seguito a pubblico concorso indetto in base ad apposito regolamento da emanarsi dal con-

siglio comunale, e da approvarsi nei modi di legge, sentito il consiglio provinciale di sanità ».

MAZZA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il concorso lo devono indire la provincia, il comune, e non l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 15 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 16 è del seguente tenore :

« Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure riguardanti la profilassi e la cura di dette malattie, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica nomina in ogni provincia uno o più ispettori dermosifilografici alla dipendenza dell'autorità sanitaria provinciale.

La nomina viene fatta a seguito di pubblico concorso bandito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica alle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite.

La nomina dei predetti sanitari acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento ».

TOZZI-CONDIVI, *Relatore*. Anche di questo articolo il Comitato, dopo nuovo esame, deve proporre la soppressione. L'Alto Commissariato ritiene infatti che questa norma sia grave agli effetti dei riflessi finanziari. Senza l'inserimento della disposizione nel testo della legge, invece, si lascia all'Alto Commissariato il compito di provvedere al riguardo in base alle norme vigenti.

CERAVOLO. Ma dobbiamo pure lasciare qualche direttiva, qualche traccia, qualcosa! In fondo questo articolo 16 riguarda proprio la stabilità di medici che hanno servito per anni e sono entrati in carriera in seguito a concorso!

La nomina, si dice, di questi direttori di dispensari, vien fatta per mezzo di pubblico concorso, bandito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica alle condizioni da esso stabilite. La nomina poi, acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento. Se noi eliminiamo l'articolo, abbiamo reso inutili i concorsi e il biennio.

All'articolo 9 è già previsto che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica contribuisca alla spesa occorrente per ciascun dispensario, oltre che con la fornitura di medicinali, anche con un vero e pro-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

prio contributo in denaro. La misura dei contributi, le modalità e il numero di essi sono stabiliti per convenzione tra Alto Commissariato e comune. Si tratta ora di stabilire con precisione la nomina, il controllo e il pagamento di questi sanitari.

MAZZA. *Alto Commissario aggiunto all'igiene e alla sanità pubblica.* Ma non è necessario stabilirlo in questa sede. Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 16, proprio per non precludere in questa sede la speranza della stabilità di questi medici.

CERAVOLO. Però se sopprimiamo questo articolo, resta in vigore il testo unico che, invece, non prevede la stabilità!

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Per il necessario concerto con il Ministero del tesoro e con quello dell'interno, rinnovo la richiesta di soppressione.

CERAVOLO. Ad ogni modo, se non si ritiene opportuno disciplinare legislativamente per ora il problema, mi riservo di presentare un ordine del giorno in proposito.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.* D'accordo. Io propongo, infatti, la soppressione dell'articolo 16 non già perché sia contrario al principio che questi ispettori acquistino la stabilità dopo il concorso, ma perché in questa sede la questione non potrebbe trovare una sistemazione logica.

LA SPADA. Anch'io sono d'accordo per trasferire la materia in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione la proposta soppressiva dell'articolo 16.

(È approvato).

Porro ora successivamente in votazione gli articoli 17, 18 e 19 sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 17.

Le visite mediche prescritte per la tutela igienica del baliatico dall'articolo 309 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395, devono essere completate con l'esame sierologico del sangue per la lue.

(È approvato).

ART. 18.

Le consultazioni e le cure previste dalla presente legge devono essere effettuate in modo da assicurare il segreto professionale e d'ufficio sulla identità del malato.

(È approvato).

ART. 19.

Gli esami sierologici e gli altri eventuali accertamenti necessari per l'applicazione della presente legge devono essere eseguiti presso istituti o laboratori autorizzati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che ne stabilisce le tariffe.

Le spese relative sono a carico dello Stato.

(È approvato).

L'articolo 20 reca :

« È vietato ogni richiamo pubblicitario, sotto qualsiasi forma, relativo a rimedi ed a metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere.

Il contravventore è punito con l'amenda da lire 10 mila a lire 50 mila ».

FERRI. Propongo di aggiungere al primo comma, dopo « ogni richiamo pubblicitario », la parola « durata ».

Mi sembra, infatti, che il Comitato fosse d'accordo sull'estendere il divieto anche alla pubblicità sulla durata più o meno breve di una cura.

LA SPADA. L'articolo 20 del disegno di legge governativo, contenente una dizione molto confusa, precludeva la possibilità per i medici specialisti di farsi della pubblicità. Ora io vorrei chiarire che è consentita soltanto la segnalazione sulla stampa periodica delle generalità e del recapito del sanitario, con l'indicazione della specializzazione.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Non c'è dubbio che ciò sia consentito.

TOZZI-CONDIVI. Concordo con la dichiarazione dell'onorevole Mazza. Circa lo emendamento Ferri, sono pienamente favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 con l'aggiunta della parola « durata » al primo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21 :

« Spetta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa, ove occorra, con le amministrazioni interessate, di disciplinare, favorire e coordinare la propaganda contro il pericolo venereo.

In ogni caso è escluso qualsiasi onere a carico dei comuni ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

Avverto che il relatore propone di trasferire, in sede di coordinamento, il secondo comma: « In ogni caso è escluso qualsiasi onere a carico dei comuni » alla fine del successivo articolo 22.

(Cosi rimane stabilito).

Se non vi sono osservazioni, e non essendovi emendamenti, porrò ora successivamente in votazione i successivi articoli 22-26 :

ART. 22.

Le spese di degenza e di cura negli ospedali e nelle cliniche universitarie, per i ricoveri effettuati ai sensi della presente legge, sono a carico dello Stato, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri tenuti in base alle norme statutarie alla cura gratuita delle malattie veneree e salvo che le spese relative facciano carico, in base a disposizioni di legge, regolamentari, o statutarie od a convenzioni, ad altri enti od istituti.

Le rette di degenza per i ricoveri di cui al precedente comma, sono pagate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in misura non superiore a quelle stabilite per i malati non abbienti, salvo quanto disposto dal successivo articolo.

(È approvato).

ART. 23.

Per la istituzione di reparti ospedalieri specializzati per la cura delle malattie veneree, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica stipula apposite convenzioni nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti stessi, le modalità per il loro funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di ospedalità.

Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.

Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria si deve, in quanto possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie veneree.

La direzione dei reparti può essere affidata temporaneamente al direttore del locale dispensario per le malattie veneree quando l'ospedale non possa provvedervi con altro medico specializzato.

(È approvato).

ART. 24.

Il maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in lire 350.000.000, farà carico al « fondo speciale »

di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

ART. 25.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 26.

Ogni disposizione attualmente in vigore, in contrasto con la presente legge, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, le norme regolamentari per la esecuzione della legge medesima.

(È approvato).

Vi è, infine, il seguente articolo 27 :

(Norma transitoria)

« I medici e gli ispettori attualmente in servizio, già nominati in seguito a concorso, sono inquadri nei ruoli di cui agli articoli 15 e 16, sempre che abbiano compiuto almeno un biennio di lodevole servizio.

I medici e gli ispettori interini i quali prestano servizio da almeno cinque anni possono partecipare ai concorsi, indipendentemente ai limiti d'età ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Siccome abbiamo soppresso l'articolo 16, dobbiamo eliminare le parole « e gli ispettori » ma soltanto al primo comma, non al secondo, che tratta degli interini.

LA SPADA. Ho una proposta da formulare. Sono ormai tanti anni, dal 1910, che non si fanno più concorsi per i dispensari dermoceftici. Per gli ispettori si fanno ogni 5 anni; ma per i medici dispensariali è dal 1910 che in Italia non si fa un concorso. Si aveva un incarico per 5 anni, rinnovabile, su proposta del medico provinciale. Io sostengo la tesi che detti medici che da decenni esercitano con capacità e prestigio devono essere messi in condizione di stabilità di carriera. E propongo di sanare una situazione che si trascina da molto tempo. Cosa infatti fac-

ciamo con questi medici che hanno 25 anni di servizio e che però non possono più avere la freschezza di mente per poter sostenere un regolare concorso? Mi permetterei quindi di prospettare alla Commissione l'opportunità di meditare sulla cosa. Io aggiungerei: « I medici già incaricati sono inquadrati nel ruolo, di cui agli articoli 15 e 16, sempre che abbiano compiuto almeno un decennio di effettivo e lodevole servizio ». E così facendo noi verremmo a dare una tranquillità a questi medici che sono stati per il passato sfruttati e bistrattati, perché molti di essi non avevano compensi, ma la sola « indennità di carica ». È questa, quindi, anche una questione umana. Si tratta in fondo di gente che da 20 anni svolge una encomiabile attività in un settore tanto delicato. Dopotutto sono persone che offrono anche la massima garanzia professionale; infatti prestano già servizio da vari anni. Se si vuole, si richieda, specificatamente, che siano in possesso della specializzazione; ma non creiamo altri ostacoli.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La Commissione ha tenuto presente questa circostanza nel senso che non ha voluto impedire ad essi, quale che sia l'età, di poter partecipare al concorso.

LA SPADA. Noi dobbiamo fare in modo di dare loro la stabilità. Si tratta di un atto umanitario.

DE MARIA. È grave ammetterli senza concorso!

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo formulazione specifica in sede di coordinamento, il principio esposto dall'onorevole La Spada, di consentire la nomina dei medici dei dispensari con 10 anni di servizio, indipendentemente dal concorso.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 27, del quale ho dato in precedenza lettura, con la soppressione delle parole « e gli ispettori » al solo primo comma.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Ceravolo, in relazione alla materia di cui al soppresso articolo 16:

« La Commissione, presa in esame la posizione degli ispettori dermosiflografi provinciali i quali, per quanto nominati per pub-

blico concorso, non acquistano dopo il periodo di prova la stabilità, invita il Governo a provvedere in merito per eliminare tale sperequazione con gli altri sanitari dei diversi enti ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Abbiamo così esaurito l'esame del provvedimento. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al relativo coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree ». (1545).

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	43
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione :

Agrimi, Amiconi, Angelini, Ludovico Antonozzi, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Cavallotti, Capacchione, Cappugi, Caprara, Ceravolo, Colitto, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, De Maria, De Vita, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacometti, La Spada, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Marotta, Pelosi, Pertini, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Turchi e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI